

Trade & Customs Italian Update

Aprile - Giugno, n. 2/2018



Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441 - F: +39 02 67644758

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378 - F: +39 071 2916221

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711 - F: +39 051 4392799

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961 - F: +39 055 2619666

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225 - F: +39 010 584670

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617 - F: +39 081 2488373

Padova

Piazza Salvermini 2, 35131
T: +39 049 8239611 - F: +39 049 8239666

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518 - F: +39 075 5723783

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479 - F: +39 085 4429900

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631 - F: +39 06 8077459

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166 - F: +39 011 8395865

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111 - F: +39 045 8114390

Sistema IVA definitivo e concetto di 'soggetto passivo certificato': pubblicato un 'Commission services Working Document' da parte della Commissione europea

La Commissione europea, sul suo sito ufficiale, nella sezione 'Action Plan on VAT', ha pubblicato, a scopo informativo, un '[Commission services Working Document](#)', datato 10 luglio 2018.

Tale documento incorpora nella Direttiva IVA 2006/112/CE le disposizioni contenute nella proposta di Direttiva della Commissione COM(2018) 329 (evidenziate in grigio nel testo), volte all'introduzione del sistema IVA definitivo, tra le quali si segnalano quelle concernenti il concetto di 'soggetto passivo certificato'.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del documento.

Unione europea e Messico: nuovo accordo sul commercio

Con [comunicato](#) pubblicato sul sito della Commissione Europea il 21 aprile 2018, l'UE ha annunciato di aver raggiunto un'intesa con il Messico per la conclusione di un nuovo accordo commerciale che approfondirà e amplierà la portata del precedente, firmato nel 1997.

Il nuovo accordo, oltre ad estendere l'esenzione dei dazi per il 99% dei prodotti oggetto di scambio tra Unione europea e Messico, introdurrà una serie di vantaggi sulle formalità da espletare all'atto delle operazioni doganali.

L'Accordo sembrerebbe, altresì, prevedere l'introduzione di procedure semplificate in ambito doganale destinate ad agevolare gli scambi tra i due Paesi.

A tal riguardo, nello specifico, si segnalano:

- Procedure armonizzate e più efficienti;
- Fissazione di principi comuni e un miglioramento nella collaborazione e nello scambio di informazioni tra le autorità doganali di entrambi i Paesi;
- Disposizioni concrete in materia di trasparenza in grado di consentire agli operatori l'accesso alle informazioni in materia di legislazione, decisioni e politiche amministrative doganali.

Attualmente le parti stanno lavorando sulla definizione delle ultime questioni tecniche, la cui conclusione è prevista per la fine dell'anno.

Successivamente, il testo dell'accordo dovrà essere sottoposto ad approvazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla [bozza dell'accordo](#), pubblicata sul sito della Commissione Europea.

Modifica alle norme procedurali sull'attribuzione dell'origine preferenziale alle merci

Con [Nota 55972/R.U.](#) del 24 maggio 2018, l'Agenzia delle Dogane ha commentato le recenti modifiche apportate al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 (i.e. RE) da parte del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/604 della Commissione del 18 aprile 2018, in materia di norme procedurali sull'attribuzione dell'origine preferenziale delle merci.

In particolare, la Nota in commento evidenzia come il citato Regolamento si sia occupato di definire quali siano le disposizioni riguardanti le norme di origine SPG ad essere pertinenti in relazione al sistema degli esportatori registrati (REX) e, di conseguenza, applicabili *mutatis mutandis*, anche ai fini della registrazione degli esportatori fuori dall'ambito SPG.

Inoltre, l'Agenzia delle Dogane sottolinea come il Regolamento europeo estenda l'ambito di applicazione delle norme concernenti la sostituzione delle prove di origine preferenziale ai documenti relativi all'origine.

Con particolare riguardo al documento sostitutivo relativo all'origine, si rappresenta come questo potrà essere rilasciato o compilato nella stessa forma del documento iniziale, o nella forma di un'attestazione sostitutiva da parte dei seguenti soggetti:

- un esportatore autorizzato o registrato nell'UE che rispetta le merci;
- un rispeditore delle merci nell'UE, qualora il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare non supera il valore soglia applicabile;
- un rispeditore delle merci nell'UE, qualora il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare non supera il valore soglia applicabile e il rispeditore allega una copia del documento iniziale relativo all'origine al documento sostitutivo relativo all'origine.

Infine, si segnala come la Nota in commento prenda in considerazione anche l'introduzione - sempre ad opera del Regolamento n. 2018/604 - dell'articolo 69*bis* ('Origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle merci aventi carattere originario preferenziale').

Nello specifico, il nuovo articolo prevede talune norme procedurali relative all'utilizzo dei certificati di origine preferenziale nell'ambito del regime di perfezionamento attivo. In particolare, la norma in questione, da un punto di vista sostanziale, reintroduce la disposizione del previgente art. 136 del Reg.to CEE 2913/92, applicata al regime della trasformazione sotto controllo doganale.

Come chiarito dalla Nota in oggetto, il nuovo articolo prevede che *'quando le merci provenienti da un paese terzo aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale fra l'Unione e i paesi terzi, vengono vincolate al regime di perfezionamento attivo, i prodotti trasformati da esse ottenuti, al momento dell'immissione in libera pratica, sono ritenuti avere lo stesso carattere originario preferenziale di dette merci. Nel caso tale norma sia applicabile, e quindi non ci si trovi nei casi di esclusione previsti al par.2 (utilizzo di merci non unionali non aventi la stessa origine preferenziale, merci equivalenti ecc.) il certificato di origine rilasciato per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo equivale ad un documento di origine rilasciato o compilato per i prodotti trasformati.'*

La predetta disposizione si applica dalla data dell'1 maggio 2016. Ad ogni modo, l'Agenzia rassicura che sarà sua cura fornire opportune indicazioni in merito alla concreta applicazione della norma di cui trattasi.

Si rinvia al testo integrale della Nota per ogni ulteriore approfondimento.

Avviso agli importatori concernente l'applicazione del sistema degli esportatori registrati nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea

La Commissione europea, attraverso la pubblicazione in Gazzetta europea del 26 giugno scorso, serie C-222, ha pubblicato ['Avviso agli importatori concernente l'applicazione del sistema degli esportatori registrati nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea'](#).

Tramite tale avviso, l'esecutivo europeo informa gli operatori unionali che a partire dal giorno 1 luglio 2018, per le importazioni di beni provenienti da alcuni Paesi in via di sviluppo, ai quali l'Unione europea accorda preferenze commerciali nell'ambito del sistema SPG, entra in vigore il sistema REX per la certificazione dell'origine doganale.

Tale sistema prevede che la certificazione dell'origine preferenziale delle merci importate da tali paesi debba avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo della c.d. 'attestazione di origine', rilasciata da un esportatore registrato nei suddetti territori, o da qualsiasi esportatore di questi paesi o territori, se il valore totale dei prodotti originari spediti non supera i 6.000 EURO.

Conseguentemente, non potranno più essere utilizzate come prove di origine preferenziale il Form A e le dichiarazioni su fattura.

Si rinvia al testo integrale dell'atto per ogni ulteriore approfondimento.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Massimo Fabio

Partner responsabile
Global Trade & Customs
T: +39 06 809631
E: mfabio@kpmg.it

Aurora Marrocco

Senior Manager
Global Trade & Customs
T: +39 06 809631
E: amarrocco@kpmg.it

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia

kpmg.com/app



Trade & Customs Italian Update / Aprile - Giugno, n. 2/2018

© 2018 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.